



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 30 giugno 2015

omissis

N. 15 - Approvazione schema tipo Patto di Integrità previsto nel Piano Triennale d'Ateneo di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 ex L. n. 190/2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 d'Ateneo prevede, tra le misure generali obbligatorie, l'elaborazione di uno schema tipo di patto di integrità per gli affidamenti.

Infatti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. Pertanto, nei relativi avvisi, bandi o lettere dovrà essere posta una clausola espressa di salvaguardia con la quale si preveda che: "il mancato rispetto del patto di integrità comporta l'esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto".

L'elaborazione di detto schema tipo è stata posta tra gli obiettivi del Responsabile del Servizio Speciale – SSP08 che, entro il termine assegnato del 10 giugno 2015, con nota n. 42569 di prot. del 08.06.2015 ha prodotto il progetto di Patto di Integrità che appresso si sottopone al C. di A.

Il testo è stato sviluppato in considerazione della vigente normativa, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano triennale di prevenzione della Corruzione adottato dall'Università degli Studi di Palermo.

Orbene, il "Patto di Integrità" costituisce uno degli strumenti più significativi per prevenire la corruzione nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici, consistendo in un accordo tra l'Amministrazione Pubblica ed i concorrenti alle gare per l'aggiudicazione di pubblici contratti, con previsione di diritti e obblighi in forza dei quali nessuna delle parti contraenti pagherà, offrirà, domanderà o accetterà indebite utilità, o si accorderà con gli altri concorrenti per ottenere il contratto.

Pertanto, i bandi di gara per l'affidamento di detti contratti dovranno prevedere, applicando l'art. 1 - comma 17 - della L. 190/2012, che si trasmetta, con la documentazione a corredo dell'offerta, pena l'esclusione, per ogni appalto, il "Patto di Integrità" sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI e di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettere e) e f) del Codice dei contratti, secondo lo schema tipo che deve essere allegato ai bandi. Il patto di integrità deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria. Anche il documento relativo al "Patto di Integrità", allegato al bando per ciascuno degli affidamenti previsti, specifica che la mancata presentazione dello stesso debitamente sottoscritto comporta l'esclusione, indicando espressamente che lo stesso "*costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato dall'Università degli Studi di Palermo*". Il Patto di integrità stabilisce, tra l'altro, la "*reciproca, formale obbligazione dell'Università e dei partecipanti alle gare di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione*". Quindi, in esso sono elencati gli obblighi reciproci assunti dalle parti, insieme alle sanzioni irrogabili per il mancato rispetto degli impegni assunti.

La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

espressamente l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all'art. 1, comma 17, citato: *"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*).

Come indicato nella determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 ("BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici"), i protocolli di legalità/patti di integrità aventi rilevanza di condizioni contrattuali *"sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro"*. Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l'offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione citata viene indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata"*; d'altra parte, con l'accettazione delle clausole inserite nel Patto di integrità *"l'impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066)"*.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si propone l'approso riportato schema tipo di "Patto di Integrità" per gli affidamenti:

“”

Contratti pubblici dell'Università degli Studi di Palermo

PATTO DI INTEGRITÀ

tra

L'Università degli Studi di Palermo, codice fiscale 80023730825 – partita iva _____, con sede in Palermo nella Piazza Marina n. 61 – cap 90133, rappresentata dal Rettore in carica Prof. _____ nato a _____ il _____ - codice fiscale _____, di seguito "UNIVERSITÀ"

e

_____, con sede legale in _____ Via _____ n. _____ - cap _____, codice fiscale _____ - partita IVA _____ iscritta al Registro delle Imprese di _____, al numero _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____ nella persona di _____, nato a _____ il _____ - codice fiscale _____, nella qualità di _____ e legale rappresentante, di seguito "CONTRAENTE"¹

Premesso

- a. che la L. n. 190 del 6 novembre 2012, recante disposizioni per prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, all'art.1, comma 17, stabilisce che *"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di*

¹ Il patto di integrità deve essere sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale della ditta offerente, in caso di R.T.I./Consorzi d'Imprese deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppate, nonché dal Consorzio e dalle Imprese consorziate indicate quali esecutrici della prestazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”;*
- b. che il Piano Nazionale Anticorruzione – PNA, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2011, stabilisce: *“Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”* (cfr. PNA, Cap. 3 - punto 3.1.13);
 - c. che l’Università degli Studi di Palermo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 27 gennaio 2015 ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 – ai sensi dell’art. 1, comma 8 della L. 6 novembre 2012 n. 190, prevedendo, tra le misure generali obbligatorie, l’elaborazione, entro il 30 giugno 2015, di uno schema tipo di “Patto di Integrità”, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università, da utilizzare per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
 - d. che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo, con deliberazione n. _____ del _____, ha approvato lo schema tipo di “Patto di Integrità” che deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alle gare per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture: la mancata consegna di tale atto, debitamente sottoscritto, comporta l’esclusione dalla gara;
 - e. che il “Patto di Integrità”: è un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o chiedere somme di denaro o qualsiasi altro compenso, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, ai fini dell’affidamento del contratto e/o al fine di alterarne la corretta esecuzione; in altre parole, è un atto contenente una serie di regole dirette a valorizzare comportamenti eticamente adeguati che la stazione appaltante chiede ai concorrenti che le accettano partecipando ai bandi o agli inviti, rafforzando, così, comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara assumendo, nel contempo, su base pattizia, le sanzioni previste da tale atto per l’ipotesi di violazione degli impegni presi;
 - f. che l’inserimento del “Patto di Integrità” nella documentazione di gara è finalizzato a garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché a garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento, ciò, rileva tra l’altro, nell’ambito dell’autonomia negoziale della stazione appaltante, nell’invito a contrarre e nell’accettazione di esso da parte di chi aspiri a divenire titolare di un futuro contratto;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue,

Art. 1 – Validità delle premesse.

Le Premesse, gli atti ed i documenti nelle stesse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Finalità.

Il presente “Patto di Integrità” costituisce parte integrante della gara per _____ e del contratto tra Università e Contraente relativo alla medesima. La mancata presentazione dello stesso “Patto” unitamente ai documenti a corredo dell’offerta relativa al bando di gara/lettera di invito, debitamente sottoscritto, comporta l’esclusione dalla gara.

Si da atto, tra le parti, della reciproca e formale obbligazione ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno anticorruzione,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

consistente, tra l'altro, nel non offrire, accettare o chiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Le clausole del presente "Patto di Integrità" costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di appalto: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

L'accettazione delle clausole del presente "Patto di Integrità" costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara.

Art. 3 – Dichiarazioni ed Obblighi del Contraente.

Il Contraente:

- a) dichiara di non avere condizionato, direttamente o indirettamente, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di indirizzare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Università aggiudicatrice e, in particolare, di non avere corrisposto, né di avere promesso, al fine di agevolare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto: somme di denaro, regali o altri benefici o vantaggi ad alcuno;
- b) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura;
- c) dichiara di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;

Il Contraente :

- 1) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto.
- 2) si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Università, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Università stessa;
- 3) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- 4) assicura di collaborare con le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- 5) si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti nelle forme previste dalla vigente normativa;
- 6) si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Art. 4 - Obblighi dell'Università.

L'Università si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti degli articoli 4, 6, 7, 8, 13 e 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n. 3187 del 16.09.2014.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'Università informa puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi e degli adempimenti che ne derivano e vigila affinché quanto previsto dal presente Patto di Integrità venga, dallo stesso personale, rispettato nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate.

L'Università è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le procedure e l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 5 – Sanzioni per Violazione del Patto di integrità.

Il Contraente prende atto ed accetta che nel caso di mancata corrispondenza delle dichiarazioni rese con il presente "Patto di Integrità" e di mancato rispetto degli impegni ed obblighi con lo stesso assunti, comunque accertati dell'Università, potranno essere applicate, nei suoi confronti, una o più delle seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta:

- a) esclusione dalla procedura di gara;
- b) escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- c) revoca dell'aggiudicazione;
- d) risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto;
- e) escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
- f) risarcimento per danno all'Università nella misura dell'otto per cento (8%) del valore del contratto, restando comunque impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno.

Art. 6 - Efficacia del patto di integrità

Gli effetti del presente Patto di Integrità e l'applicabilità delle sanzioni ivi previste, decorrono dalla data della sottoscrizione e restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di gara. L'esclusione dalla procedura dalla procedura di gara consegue, comunque, alla mancata presentazione del presente "Patto di Integrità", debitamente sottoscritto, unitamente alla documentazione a corredo dell'offerta.

_____ li _____

Per Accettazione
Il Contraente

(Firma leggibile del legale rappresentante)

Il Contraente dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le premesse e le clausole di cui agli articoli, Art. 1 – Validità delle premesse, Art. 2 – Finalità, Art. 3 – Dichiarazioni ed Obblighi del Contraente, Art. 5 – Sanzioni per Violazione del Patto di integrità e Art. 6 - Efficacia del patto di integrità .

_____ li _____

Il Contraente

(Firma leggibile del legale rappresentante)

Pertanto si propone che il Consiglio di Amministrazione

DELIBERI

- a) di approvare il sopra riportato schema tipo di "Patto di Integrità";
- b) di stabilire che il "Patto di Integrità": costituisca parte integrante delle gare bandite dall'Università degli Studi di Palermo e dei conseguenti contratti pubblici tra quest'ultima ed i contraenti; sia obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta dai soggetti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- che partecipano alle procedure di affidamento dei contratti pubblici dell'Università degli Studi di Palermo, pena l'esclusione dalla gara; che tali condizioni vengano espressamente previste nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito;
- c) di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, unitamente al file in word del "Patto di Integrità", a tutte le strutture universitarie interessate;
 - d) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Palermo nella Sezione Amministrazione Trasparente alla voce "Prevenzione della Corruzione, nonché nei siti web dell'Area Patrimoniale e Negoziabile e del Settore Ufficio Studi e Documentazione;
 - e) che il "Patto di Integrità", così come approvato, si applichi a tutte le procedure di affidamento che vengono avviate dopo la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Ufficiale di Ateneo;

F.to Il Dirigente
Dott. Sergio Casella

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto lo schema tipo del "Patto di Integrità" previsto nel Piano Triennale d'Ateneo di Prevenzione della Corruzione 2015-2017;

Visto il Piano Triennale d'Ateneo di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 approvato con propria deliberazione n. 12 del 27.01.2015;

Vista la nota n. 42569 di prot. del 08.06.2015 del Responsabile del Servizio Speciale – SSP08, Dott. Antonino Pollara;

Visto l'art. 1, commi 8 e 17, della L. 190/2012;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione – PNA, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 72 dell'11.09.2011 (Cap. 3 – punto 3.1.13);

Visto il DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e il Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. 3187 del 16.09.2014;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;

Sentita la relazione del Presidente della Commissione Gestione del Personale, Funzionamento e Ricerca;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto ed approvato seduta stante

IL DIRETTORE GENERALE

Segretario
Dott. Antonio Valenti

IL RETTORE

Presidente
Prof. Roberto Lagalla